

BGer 5A_628/2011 vom 17. Februar 2012

Bundesgericht, 2012-02-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_628_2011

FR: TF 5A_628/2011 du 17 février 2012

IT: TF 5A_628/2011 del 17 febbraio 2012

Erwägungen

E. 1

La sentenza impugnata, notificata separatamente, costituisce una decisione incidentale concernente la domanda di ricusa di un perito, motivo per cui essa può essere impugnata al Tribunale federale giusta l' art. 92 cpv. 1 LTF (sentenza del Tribunale federale 1B_22/2007 del 29 maggio 2007 consid. 2.2; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 15 ad art. 92 LTF). La via d'impugnazione di decisioni incidentali segue essenzialmente quella della vertenza di fondo (DTF 137 III 261 consid. 1.4). In concreto, il merito della controversia concerne una causa di divorzio - vale a dire una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) - di natura non pecuniaria atteso che il divorzio non è ancora stato pronunciato (FABIENNE HOHL, Procédure civile II, 2a ed. 2010, n. 2684). Il tempestivo (combinati art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile, inoltrato dalla parte risultata soccombente (art. 76 cpv. 1 LTF) innanzi all'ultima autorità cantonale che ha statuito su ricorso (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF), si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.

In queste circostanze, vista la proponibilità del ricorso in materia civile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale si appalesa di primo acchito inammissibile (art. 113 LTF ; DTF 133 III 545 consid. 5). Le censure formulate sotto quest'ultimo titolo sono prese in considerazione nella trattazione del ricorso in materia civile, atteso che con tale rimedio è possibile far valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include pure la Costituzione federale (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1).

E. 2

Giusta l' art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. In concreto è incontestato che la decisione del Pretore è stata comunicata - vale a dire inviata (DTF 137 III 127 consid. 2; 137 III 130 consid. 2) - nell'aprile 2011, perciò dopo l'entrata in vigore del CPC avvenuta il 1° gennaio 2011. Litigiosa è invece la questione a sapere se, come ritenuto dalla Corte cantonale, l' art. 405 cpv. 1 CPC non sia applicabile qualora si tratti di decisioni incidentali. La controversia è già stata risolta da questo Tribunale con la DTF 137 III 424 consid. 2.3.2 in cui la II Corte di diritto civile, dopo aver proceduto a uno scambio di opinioni con la I Corte di diritto civile, è giunta alla conclusione, in ragione del chiaro tenore della norma in discussione, che l'applicazione dell' art. 405 cpv. 1 CPC non è limitata alle sole decisioni finali (v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_523/2011 dell'8 dicembre 2011 consid. 5). Ne segue che la sentenza impugnata, che dichiara irricevibile il reclamo del 28 aprile 2011 della ricorrente perché ha ritenuto applicabile a tale impugnazione il diritto processuale cantonale, viola il diritto federale.

E. 3

Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile si appalesa fondato e va accolto, senza che occorra esaminare le altre censure ricorsuali (violazione dell'art. 29a e dell' art. 9 Cost.). La sentenza impugnata va annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore affinché decida in applicazione del CPC il reclamo interposto dalla ricorrente.

Di regola le spese giudiziarie e le ripetibili sono poste a carico della parte soccombente (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). In concreto l'opponente non ha formulato delle conclusioni tendenti alla reiezione del ricorso né provocato la decisione impugnata che fa seguito ad un reclamo della ricorrente contro la decisione del Pretore di respingere la sua istanza di ricusa della perita giudiziaria (v. DTF 119 Ia 1 consid. 6b). In queste condizioni l'opponente non può essere assimilato ad una parte soccombente ai sensi delle predette disposizioni. Le ripetibili in favore della ricorrente vanno pertanto poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, il quale in virtù dell' art. 66 cpv. 4 LTF non dovrà però pagare spese giudiziarie (v. sentenze del Tribunale federale 5A_675/2011 del 19 gennaio 2012 consid. 4 con rinvii; 5A_13/2011 dell'8 febbraio 2011 consid. 4; 5A_571/2010 del 2 febbraio 2011 consid. 3).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.